



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO**

Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Giancarlo Bramante  
Piazza del Tribunale 1 – 39100 BOLZANO  
☎ 0471-226365  
e-mail: [segreteria.procuratore.procura.bolzano@giustizia.it](mailto:segreteria.procuratore.procura.bolzano@giustizia.it)

Protocollo n. 626/2022  
Ordine di Servizio n. 17/2022

Bolzano, li 30.03.2022

<b>AL SIGNOR PROCURATORE AGGIUNTO</b>	<b><u>SEDE</u></b>
<b>AI SIGNORI MAGISTRATI</b>	<b><u>SEDE</u></b>
<b>AI SIGNORI VICEPROCURATORI ONORARI</b>	<b><u>SEDE</u></b>
<b>AL PERSONALE DELLA SEZIONE DI P.G.</b>	<b><u>SEDE</u></b>
<b>AL SIGNOR QUESTORE</b>	<b><u>BOLZANO</u></b>
<b>AL SIGNOR COMANDANTE COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI</b>	<b><u>BOLZANO</u></b>
<b>AL SIGNOR COMANDANTE COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b><u>BOLZANO</u></b>
<b>AL SIGNOR DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE TRENTINO-ALTO ADIGE E BELLUNO</b>	<b><u>BOLZANO</u></b>
<b>AL SIGNOR COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b><u>BOLZANO</u></b>
<b>AL RESPONSABILE SEZIONE POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI</b>	<b><u>BOLZANO</u></b>
<b>AL RESPONSABILE SEZIONE POLIZIA FERROVIARIA</b>	<b><u>BOLZANO</u></b>
<b>AL SIGNOR DIRETTORE LA DIREZIONE TERRITORIALE BOLZANO E TRENTO</b>	<b><u>BOLZANO</u></b>
<b>ALLA PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO – ALTO ADIGE RIPARTIZIONE 32 - FORESTE</b>	

**DIRETTORE D'UFFICIO**

**BOLZANO**

**ALLA PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO – ALTO ADIGE  
ISPETTORATO DEL LAVORO  
DIRETTORE D'UFFICIO**

**BOLZANO**

**e p.c.**

**A S.E.  
IL PROCURATORE GENERALE**

**TRENTO**

**AL SIGNOR AVVOCATO GENERALE**

**BOLZANO**

*Oggetto: Direttive attuative del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 e della circolare illustrativa n. 1186/2022 – 5.5. CIRC. 8/2022 dell'11.03.2022.  
Integrazione delle direttive n. 87/2017 interno del 23.06.2017 e n. 813/2018 del 05.04.2018 aventi ad oggetto “Direttive in materia di rapporti con gli organi di informazione. Creazione Ufficio stampa. Disposizioni in merito alle conferenze stampa degli uffici esterni”.*

**1. Premessa – 2. Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 e la circolare n. 8/2022 del Procuratore Generale di Trento – 3. L'Ufficio stampa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano – 4. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali: le conferenze e i comunicati stampa – 5. Comunicati e conferenze stampa della polizia giudiziaria – 6. Adempimenti attuativi della circolare illustrativa n. 1186/2022 - 5.5. CIRC. 8/2022 – 7. Disposizioni finali.**

## **1. Premessa.**

1.1. La scrivente Procura della Repubblica ha sempre prestato particolare attenzione ai rapporti con gli organi di informazione. Infatti, con le direttive n. prot. 87/2017 interno del 23.06.2017 e n. 813/2018 del 05.04.2018, emesse per dare concreta attuazione al dettato dell'art. 5 D.L.vo n. 106/2006 e garantire i rapporti con gli organi di stampa attesa la rilevanza dell'informazione pubblica in caso di reati di particolare gravità e comunque di particolare interesse sociale, veniva istituito in data 23.06.2017 il c.d. “*Ufficio stampa*”, con la funzione di tenere i rapporti con gli organi di informazione della televisione, della radio, della carta stampata e del *web* sulla base del reciproco rispetto e della parità di trattamento ed evitando canali informativi riservati e con la massima personalizzazione della comunicazione.

1.2. L'Ufficio, diretto dal Procuratore della Repubblica, ed in sua assenza dal Procuratore Aggiunto, ha la finalità di garantire la segretezza delle indagini, al contempo instaurando un rapporto di trasparenza con gli organi di informazione nel rispetto del diritto di informazione nei confronti dei cittadini nel nome del quale la Giustizia è amministrata. A tal fine è stato espressamente previsto che

la Procura della Repubblica rediga note stampa bilingui e provveda alla loro pubblicazione sul sito istituzionale [www.procura.bolzano.it](http://www.procura.bolzano.it).

1.3. Alla luce delle novità legislative e normative intervenute *medio tempore*, si ritiene opportuno integrare i compiti dell'Ufficio stampa, attesi gli ottimi risultati raggiunti dalla struttura organizzativa, la quale può qualificarsi come *best practice* che ha anticipato i principi del D.L.vo 8 novembre 2021, n. 188.

Nel quinquennio trascorso dalla sua istituzione, l'Ufficio stampa ha infatti tenuto costantemente i rapporti con organi di informazione, prevalentemente mediante la redazione di c.d. "note stampa" bilingui trasmesse ad una mailing-list che comprende 142 tra testate giornalistiche e organi di informazione, esteri, nazionali e locali.

Il sistema di diffusione delle note stampa viene costantemente implementato tramite l'inserimento di nuovi indirizzi di posta elettronica di testate, non solo locali ma anche nazionali.

Parimenti sono stati predisposti undici distinti modelli di note stampa, modulati sulla tipologia di reato e sulla fase procedimentale nella quale la nota viene diramata agli organi di informazione e pubblicata sul sito istituzionale della Procura della Repubblica.

Sino alla data odierna sono state redatte – a cura dell'Ufficio stampa e sotto la direzione dello scrivente – 56 note stampa, con le quali sono state comunicate agli organi di informazione le notizie essenziali in merito alle più rilevanti indagini condotte dalla Procura della Repubblica in materia di omicidio, rapina, violenza sessuale, disastro colposo etc.

1.4. Le modalità attuative dell'art. 5 D.L.vo n. 106/2006 – come novellato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 – sono state condivise da tutti i Magistrati dell'Ufficio di Procura nella riunione del 28 marzo 2022<sup>1</sup> e vengono quindi compendiate nella presente direttiva.

## **2. Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 e la circolare n. 8/2022 del Procuratore Generale di Trento**

2.1. Nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 40 è stato pubblicato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 avente ad oggetto "*Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*".

2.2. Dopo aver definito all'art. 1 l'oggetto del decreto, l'art. 2 prevede il contenuto delle "*Dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale*", prevedendo il divieto di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, con correlato diritto dell'interessato di richiedere all'autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa.

2.3. Il successivo art. 3 apporta rilevanti modificazioni all'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

Per comodità di lettura si riporta il testo novellato dell'art. 5 novellato rubricato "*Rapporti con gli organi di informazione*":

1. *Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite*

---

<sup>1</sup> cfr. protocollo interno n. 66/2022 – verbale di riunione dei Magistrati del 28.03.2022

- conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano.*
2. *Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.*
  - 2-bis. *La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.*
  3. *È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.*
  - 3-bis. *Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3.*
  - 3-ter. *Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.*
  4. *Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.*

2.4. Alle novità legislative fa infine riferimento la circolare illustrativa n. 1186/2022 – 5.5. CIRC. 8/2022 dell'11.03.2022, per la cui attuazione vengono emesse le presenti direttive.

### **3. L'Ufficio stampa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano**

3.1. Al fine di garantire la puntuale osservanza della normativa sotto il duplice profilo della finalità di escludere la personalizzazione delle indagini e di tutelare la presunzione di innocenza, viene confermata l'istituzione dell'Ufficio stampa, in considerazione degli ottimi risultati raggiunti nell'applicazione dei principi delineati dalla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'11 luglio 2018 avente ad oggetto le “Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale”<sup>2</sup>.

3.2. L'Ufficio stampa è diretto dal Procuratore della Repubblica ed in sua assenza dal Procuratore Aggiunto, al quale potranno comunque essere delegate le funzioni di comunicazione in caso di reati rientranti nel gruppo di lavoro da lui diretto e di affari penali a lui assegnati.

3.3. I rapporti con gli organi di informazione avverranno esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di eccezionale rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta dal dirigente dell'ufficio stampa con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano, come meglio precisato nei punti che seguono.

---

<sup>2</sup> Pratica num. 310/VV/2017. Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale. (delibera 11 luglio 2018)

3.4. L'Ufficio ha sede presso la Segreteria particolare del Procuratore della Repubblica ed è composto dal personale della stessa.

3.5. I compiti dell'Ufficio stampa sono:

- a) curare la rassegna stampa delle notizie relative a procedimenti penali e a fatti penalmente rilevanti;
- b) ricevere tutte le richieste di informazioni da parte dei giornalisti mediante comunicazione via e-mail all'indirizzo [ufficio.stampa.procura.bolzano@giustizia.it](mailto:ufficio.stampa.procura.bolzano@giustizia.it);
- c) procedere ad evadere le richieste di cui al punto precedente sulla base delle direttive del Procuratore della Repubblica;
- d) inviare i comunicati stampa all'apposito elenco predisposto;
- e) compiere l'attività propedeutica alla convocazione delle conferenze stampa da tenersi presso la sala riunioni della Procura della Repubblica;
- f) ricevere le richieste di autorizzazione all'invio di comunicazioni stampa e di conferenze stampa da parte delle forze di polizia;
- g) inviare il provvedimento di risposta alle richieste di autorizzazione di cui al punto precedente;
- h) aggiornare costantemente la *mailing list* (attualmente composta da 142 indirizzi e-mail di organi di informazione, di cui 14 internazionali);
- i) numerare progressivamente le note stampa redatte;
- j) procedere all'invio agli organi di informazione;
- k) archiviare le note stampa distinte per anni solari<sup>3</sup>;
- l) trasmetterle all'USOI per la pubblicazione sul sito della Procura della Repubblica [www.procura.bolzano.it](http://www.procura.bolzano.it);
- m) compiere ogni altra attività necessaria allo svolgimento delle attività di collaborazione ed ausilio all'attività dell'Ufficio stampa.

3.6. La delibera del CSM dell'11 luglio 2018 nel delineare le linee-guida per gli uffici-requirenti prevede espressamente che *“in vista della predisposizione delle opportune strategie di comunicazione, i magistrati dell'ufficio informano tempestivamente il capo dell'ufficio degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza”* e che *“i magistrati, attenendosi alle disposizioni del capo dell'ufficio, collaborano alla raccolta e all'analisi delle informazioni da comunicare; assicurano ogni opportuna integrazione informativa anche nel corso degli incontri con la stampa ritenuti opportuni dal capo dell'ufficio”*.

Al fine di consentire la puntuale attività di informazione da parte della Procura della Repubblica, è quindi essenziale che il magistrato di c.d. turno esterno provveda a comunicare al Procuratore della Repubblica gli elementi essenziali delle indagini relative ai seguenti reati, che, sulla base dell'esperienza dell'Ufficio stampa, possono tendenzialmente rientrare nella categoria dei *“casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti”* ovvero delle *“specifiche ragioni di interesse pubblico”*:

- a) delitto di omicidio doloso;
- b) delitti contro l'ordine pubblico;
- c) delitti contro l'incolumità pubblica, con particolare riguardo al delitto di incendio, di inondazione, frana e valanga, di disastro ferroviario e in generale di disastro colposo;
- d) delitto di omicidio stradale e comunque di incidente stradale mortale;
- e) delitto di lesioni stradali gravi o gravissime;
- f) delitto di omicidio colposo con violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

---

<sup>3</sup> Dal 23.04.2018 al 15.03.2021 sono state inviate 56 note stampa bilingui

- g) delitto di lesioni gravissime con violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- h) delitto di omicidio colposo da colpa medica;
- i) delitto di rapina aggravata dall'uso di armi;
- j) reati di particolare clamore sociale.

3.7. In tali casi il magistrato di turno avrà cura di informare il Procuratore della Repubblica con comunicazione telefonica al telefono fisso dell'Ufficio o al telefono mobile oppure con invio di un messaggio scritto al numero di telefonia mobile ovvero con invio di e-mail all'indirizzo [ufficio.stampa.procura.bolzano@giustizia.it](mailto:ufficio.stampa.procura.bolzano@giustizia.it) nonché all'indirizzo istituzionale del Procuratore [giancarlo.bramante@giustizia.it](mailto:giancarlo.bramante@giustizia.it).

3.8. La comunicazione conterrà in maniera sintetica gli elementi essenziali del fatto e del luogo in cui si è verificato, gli atti urgenti compiuti, le direttive di indagini assunte, le generalità dell'indagato/i e delle persone offese.

3.9. Il singolo magistrato comunicherà altresì nelle stesse forme e modalità le determinazioni da lui assunte all'esito delle indagini preliminari relative ai reati di cui al punto precedente nonché in ordine alle indagini lui assegnate per i reati di:

- a) violenza sessuale;
- b) reati di concussione;
- c) reati di corruzione;
- d) reati di maltrattamenti in famiglia aggravati dall'evento commesso in danno di minori;
- e) reati di bancarotta fraudolenta;
- f) reati di riciclaggio;
- g) reati di violazione della normativa doping;
- h) colpa medica;
- i) reati di particolare clamore sociale;
- j) reati di particolare esposizione per l'Ufficio.

3.10. Analoga comunicazione sarà curata dal magistrato relativamente agli esiti dell'udienza preliminare e dibattimentale per i reati elencati sopra elencati.

3.11. In ogni caso i magistrati potranno segnalare ai coordinatori dei gruppi specializzati cui appartengono (o direttamente al Procuratore) i procedimenti conclusi in relazione ai quali ritengano sussistere l'interesse pubblico alla diffusione di comunicati stampa relativi alle indagini da loro dirette.

3.12. Il Procuratore vigilerà anche su possibili violazioni disciplinari concernenti le violazioni del dovere di riservatezza, competendogli l'obbligo di segnalare al Consiglio Giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati dell'Ufficio che siano in contrasto con le predette disposizioni (art. 5 comma 4 D. L.vo 160/2006).

3.13. In materia valgono inoltre le Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale approvate dal CSM in data 11 luglio 2018 (Pratica num. 310/VV/2017) e successive modifiche.

#### **4. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali: le conferenze stampa e i comunicati stampa**

4.1. Sia le conferenze sia i comunicati stampa aventi ad oggetto la diffusione di informazioni sui procedimenti penali necessitano di un atto formale scritto e motivato in relazione alla sussistenza di specifiche ragioni di interesse pubblico, anche locale, da valutare in concreto caso per caso – al di là dell'elencazione di cui al paragrafo che precede – ovvero in relazione alla stretta necessità per la prosecuzione delle indagini.

4.2. Non trattandosi di atto giurisdizionale, l'atto non va inserito nel fascicolo del procedimento.

4.3. Alle conferenze stampa potrà partecipare il solo Procuratore della Repubblica, ovvero il Procuratore Aggiunto nei casi previsti nel paragrafo che precede.

In ogni caso è esclusa la possibilità di rilasciare interviste o partecipare a dibattiti pubblici al di fuori di conferenze stampa sui procedimenti trattati dall'Ufficio sia da parte del Procuratore della Repubblica sia, *a fortiori*, per gli altri magistrati dell'Ufficio.

4.4. In ordine alla possibilità di consegnare copia di atti del procedimento (non coperti da segreto) in occasione di conferenze stampa, va richiamata l'attenzione sulla possibilità, per chiunque vi abbia interesse, di chiedere ed ottenere, fermi i divieti di pubblicazione di cui all'art. 114 C.P.P., il rilascio di copie di atti del procedimento (art. 116 C.P.P.), salvo il pagamento dei previsti diritti di copia, tranne che si tratti di documenti senza certificazione di conformità quando la copia sia stata estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi (art. 40 D.P.R. 2002, n. 115).

In caso di conferenza stampa convocata dal Procuratore della Repubblica in ragione della particolare rilevanza pubblica dei fatti ovvero di stretta necessità per la prosecuzione delle indagini non c'è dubbio che gli organi di informazione debbano considerarsi titolari di un interesse qualificato sulla base del quale potere richiedere ed ottenere copia di atti del procedimento.

Atteso che l'art. 114 C.P.P. prevede il rilascio su richiesta di chi vi abbia interesse, si deve escludere la possibilità di diffondere e distribuire di propria iniziativa, in occasione di una conferenza stampa, copie di atti del procedimento.

4.5. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

4.6. A tal fine viene allegata alla presente direttiva un modello di comunicato stampa che dovrà contenere:

- le ragioni per le quali si procede alla diffusione di informazioni sul procedimento penale;
- è esclusa di norma – salve specifiche esigenze investigative – l'indicazione delle generalità e delle immagini delle persone coinvolte;
- la fase in cui pende il procedimento;
- la sintetica descrizione dei fatti e delle ipotesi di reato per le quali si procede, con impersonale indicazione dell'Ufficio, senza mai menzionare, neppure indirettamente, il magistrato titolare;
- la precisazione che sussiste la presunzione di innocenza della persona sottoposta ad indagini o imputata sino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabile;
- è escluso l'utilizzo di denominazioni del procedimento penale lesive della presunzione di innocenza ovvero suggestive ed estranee allo scopo informativo o implicanti spettacolarizzazione dalle indagini;

- è fatto divieto assoluto di fornire fotografie di indagati in stato di privazione della libertà personale, ivi compresi i fotosegnalamenti, e di persone non maggiorenni.
- è escluso in ogni caso il riferimento alle generalità delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite nel corso delle indagini preliminari e l'indicazione del compimento di futuri atti di indagine;
- va tutelata la riservatezza dei soggetti diversi dall'indagato, in quanto l'informazione non deve danneggiare o influenzare negativamente la tutela dei diritti degli altri soggetti coinvolti nel procedimento e dei terzi, *in primis* per quanto riguarda la comunicazione di dati sensibili di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
- particolare tutela va dedicata alle vittime e alle persone offese, con la finalità di evitare l'ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza.

4.7. Al fine della stesura circostanziata della informazione ed in attuazione della delibera del CSM dell'11.07.2018, la mera predisposizione della bozza di nota stampa potrà essere delegata al singolo magistrato nel caso di affari penali a lui assegnati.

## **5. Comunicati e conferenze stampa della polizia giudiziaria**

5.1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis D.L.vo n. 106/2006 come modificato dall'art. 3, comma 1 lettera c) D.L.vo n. 188/2021 il Procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato, solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico.

L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. In ogni caso le informazioni dovranno essere fornite in modo da assicurare il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli sino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabile.

5.2. In forza del richiamo all'art. 5, comma 3 novellato si deve ritenere che alla polizia giudiziaria si applica inoltre il divieto di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività di indagine svolta dall'ufficio di appartenenza.

5.3. Al fine di consentire il rilascio della prevista autorizzazione, la polizia giudiziaria è tenuta a comunicare con congruo anticipo la richiesta di autorizzazione alla trasmissione di comunicati stampa o di conferenze stampa, inviando il testo al tal fine predisposto all'indirizzo [ufficio.stampa.procura.bolzano@giustizia.it](mailto:ufficio.stampa.procura.bolzano@giustizia.it), in modo da consentire al Procuratore della Repubblica di poter valutare l'interesse pubblico alla notizia e da garantire il rispetto dell'articolato normativo di cui agli artt. 114, 116, 329 C.P.P.

5.4. E' fatto divieto di usare denominazioni lesive della presunzione di innocenza, suggestive estranee allo scopo informativo o implicanti spettacolarizzazione dalle indagini.

5.5. E' fatto divieto assoluto di fornire fotografie di indagati in stato di privazione della libertà personale, ivi compresi i fotosegnalamenti, e di persone non maggiorenni.

5.6. La polizia giudiziaria deve parimenti richiedere l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica nel caso di comunicazioni agli organi d'informazione di arresti o di fermi accompagnate da elementi di dettaglio che consentano di identificare la persona arrestata o fermata, e quindi rientranti nel perimetro di riferimento delle norme sulla presunzione di innocenza; conseguentemente



anche la pubblicazione di tali comunicazioni sui siti internet delle rispettive Amministrazioni necessita della previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

5.7. Per le informazioni a carico di ignoti e per quelle riguardanti l'esecuzione di ordini di carcerazione in esecuzione di condanna definitiva per le quali non sussiste l'esigenza di tutela della presunzione di innocenza, rimane ferma l'applicazione delle disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo 2006, n. 106, atteso che in questo caso devono sussistere le specifiche ragioni di interesse pubblico, anche locale, da valutare in concreto caso per caso ovvero – nel caso di procedimento a carico di ignoti – la stretta necessità per la prosecuzione delle indagini. Anche in tali casi, pertanto, i rapporti con la stampa potranno essere mantenuti solo dal Procuratore della Repubblica ed esclusivamente con comunicati o conferenze stampa e tutte le informazioni dovranno essere riferite con impersonale indicazione dell'Ufficio, così come previsto nei paragrafi precedenti.

## **6. Adempimenti attuativi della circolare illustrativa n. 1186/2022 – 5.5. CIRC. 8/2022**

6.1. Al fine di dare attuazione alla circolare illustrativa delle nuove norme sui rapporti con gli organi d'informazione e sulle ricadute applicative del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188 del Procuratore Generale di data 11.03.2002 viene allegato un modello (c.d. *format*) per i comunicati stampa e per le autorizzazioni alle richieste della polizia giudiziaria.

6.2. L'ufficio stampa provvederà inoltre a trasmettere entro il giorno 5 di ogni mese un elenco mensile riepilogativo, anche se negativo, dei comunicati, delle conferenze stampa e delle autorizzazioni rilasciate alla polizia giudiziaria e di quelle richieste e non rilasciate nel mese trascorso.

6.3. La presente direttiva integra tutti i precedenti provvedimenti adottati in materia, in particolare quelli aventi n. prot. 87/2017 interno del 23.06.2017 e n. 813/2018 del 05.04.2018.

## **7. Disposizioni finali**

7.1. Il presente provvedimento è immediatamente produttivo dei suoi effetti e vale anche per tutti i procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica.

7.2. Per quanto sopra, si raccomanda la massima diffusione a tutto il personale dipendente e puntuale osservanza, con invito a dare cortese riscontro a quanto richiesto.

7.3. Si manda alla Segreteria Particolare del Procuratore per l'inoltro ai magistrati e loro segreterie.

7.4. Si trasmette alla Segreteria Particolare del Procuratore per l'inserimento in cartelle condivise dell'Ufficio ai fini della pubblicazione interna del provvedimento e per la comunicazione della presente direttiva a tutti gli interessati, in particolare:

- al Questore di Bolzano con richiesta di diffusione a tutti gli uffici e Commissariati dipendenti;
- al Comandante del Comando Provinciale Carabinieri, con richiesta di diffusione ai Comandi dipendenti ed anche, per il tramite degli stessi, ai Comandanti di Polizia Municipale dei Comuni non in indirizzo, rientranti nel proprio territorio;
- al Comandante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano, con richiesta di diffusione ai Comandi dipendenti;
- al Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Trentino-Alto Adige/Südtirol e Belluno, con richiesta di diffusione ai reparti dipendenti;
- al Comandante della Polizia Municipale di Bolzano, con richiesta di diffusione agli Uffici

dipendenti;

- al Responsabile della Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Bolzano, con richiesta di diffusione agli Uffici dipendenti;
- al Responsabile della Sezione Polizia Ferroviaria, anche per l'inoltro ai Posti Polfer di Merano, Brennero, Fortezza e Bressanone.

7.5. Si trasmette all'Ufficio Sicurezza ed Organizzazione Informatica per l'inserimento della presente direttiva sul sito della Procura della Repubblica ai fini della pubblicazione esterna del provvedimento.

Allegato:

*format* di nota stampa

**Il Procuratore della Repubblica  
Giancarlo Bramante**

**INTESTAZIONE DELL'AUTORITA' PUBBLICA**

N.

Bolzano/Bozen, li/am

**NOTA STAMPA - PRESSEAUSSENDUNG**

**RAGIONI DELLA DIFFUSIONE DELLA NOTA:** *(inserire i presupposti della comunicazione ai media, specificando se trattasi di ragione strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico).*

**FATTO:** *(inserire sintetica succinta descrizione dei fatti e delle ipotesi di reato per le quali si procede, con impersonale indicazione dell'Ufficio, senza mai menzionare, neppure indirettamente, il magistrato titolare;*

- *è escluso l'utilizzo di denominazioni del procedimento penale lesive della presunzione di innocenza ovvero suggestive ed estranee allo scopo informativo o implicanti spettacolarizzazione dalle indagini)*
- *è escluso in ogni caso il riferimento alle generalità delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite nel corso delle indagini preliminari e l'indicazione del compimento di futuri atti di indagine;*
- *va tutelata la riservatezza dei soggetti diversi dall'indagato, in quanto l'informazione non deve danneggiare o influenzare negativamente la tutela dei diritti degli altri soggetti coinvolti nel procedimento e dei terzi, in primis per quanto riguarda la comunicazione di dati sensibili di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;*
- *particolare tutela va dedicata alle vittime e alle persone offese, con la finalità di evitare l'ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza).*

**STATO DELLE INDAGINI:** *(inserire la fase delle indagini, precisando che sussiste la presunzione di innocenza della persona sottoposta ad indagini o imputata sino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabile)*  
*è fatto divieto assoluto di fornire fotografie di indagati in stato di privazione della libertà personale, ivi compresi i fotosegnalamenti, e di persone non maggiorenni.*

**RICHIESTE AL GIUDICE** *(inserire eventuali richieste formulate al giudice, ad esempio convalida di arresto/fermo, richiesta di applicazione di misura cautelare, richiesta di rinvio a giudizio etc. e relativo esito).*

 **VISTO, SI AUTORIZZA**
 **VISTO, NON SI AUTORIZZA**  
*(indicare motivazione)*